

## **ENERGIE RINNOVABILI: ATTIVITÀ LIBERE SCHEMA ALLEGATO A) DLGS. n. 190/2024**

*Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri*

---

Le Energie rinnovabili trovano nuovo impulso nel decreto legislativo n.190 del 2024 che avrà piena operatività nel giugno del 2025, salvo i dovuti distinguo. L'Allegato A descrive gli interventi in attività libera.

### **Cosa significa ATTIVITÀ LIBERA?**

L'allegato affronta (anche) gli interventi di nuova realizzazione ovvero nuove opere e permette l'attività libera come definita dall'articolo 7 che recita:

“...la realizzazione degli interventi .... **non** è subordinata all'acquisizione di

- permessi
  - autorizzazioni o
  - atti amministrativi di assenso comunque denominati
- e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna
- comunicazione
  - certificazione
  - segnalazione o
  - dichiarazione alle amministrazioni pubbliche...”

### **SANZIONE**

La costruzione di un impianto in violazione di quanto stabilito dall'allegato A) (potenza superiore a quanto stabilito ad esempio) è punito con sola **sanzione amministrativa da euro 500 a 30.000** .

### **RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI**

In ogni caso i “soggetti” sono tenuti anche al **ripristino dello stato dei luoghi** (cfr. art. 11 comma 3 Dlgs. 190/2024).

### **SOGGETTI**

Il primo comma precisa che al pagamento della sanzione amministrativa ma anche al ripristino dello stato dei luoghi sono tenuti in solido il **proprietario** dell'impianto,

**l'esecutore delle opere e anche il direttore dei lavori.**

Alla luce di queste descrittive *coordinate*, giova indicare breve **schema** delle attività soggette al regime di attività libera, per gli interventi di nuova realizzazione.

1. La lettera V) chiude il cerchio includendo nelle attività libere anche tutte le opere connesse.
2. Le attività sono divise per tipologia, per potenza nominale, per ubicazione e per dimensione.
3. È utile ricordare l'art. 2 del DM Lavori pubblici n. 1444/1968 che distingue il territorio in zone ponendo alcuni impianti fuori dalla zona A) centro storico oppure anche fuori dalla zona B) (Eolici):

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 17](#) della legge 6 agosto 1967, n. 765 :

*A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;*

*B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;*

*C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);*

*D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;*

*E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);*

*F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.*

Schema ATTIVITÀ LIBERA

Sezione I - Interventi di nuova realizzazione

Tipo di impianto	Potenza	Ubicazione
a) Impianti solari fotovoltaici	< 12 MW	impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell'edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui e' realizzato;
b) Impianti solari fotovoltaici		Al servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
b. 1)	< 12 MW	se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici
b. 2)	Fino a 1 MW	se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
c) Impianti solari fotovoltaici	< 5 MW	installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonche' in <b>discariche</b> o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in <b>cave</b> o lotti o porzioni di cave <b>non suscettibili di ulteriore sfruttamento</b>
d) Impianti solari fotovoltaici		impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza
d. 1)	< 10 MW	se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici
d. 2)	Fino a 1 MW	Se Collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti di strutture turistiche o termali
e) Impianti <b>agrivoltaici</b>	< 5 MW	Se Consentono continuità dell'attività agricola e pastorale
f) Singoli <b>generatori</b> eolici	-	Installati Su edifici esistenti, altezza < 1,5 m, diametro < 1 m
g) Torri anemometriche	-	finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;

AMBIENTE - APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

Tipo di impianto	Potenza	Ubicazione
h) Impianti eolici	Fino a 20 kW	Al di fuori delle zone A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;
i) Impianti eolici	Fino a 20 kW	Altezza < 5 m
l) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	Fino a 50 kW	Operanti in assetto cogenerativo
m) Impianti solari termici	Fino a 10 MW	installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
n) Pompe di calore	-	A servizio di edifici per climatizzazione e acqua calda sanitaria
o) Impianti a biomassa	Fino a 200 kW	Produzione di energia termica a servizio di edifici per climatizzazione e acqua calda sanitaria
p) Unità di microcogenerazione	-	Di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20
q) Impianti di cogenerazione	Fino a 200 kW	di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria
r) Generatori di calore	-	a servizio di edifici, diversi da quelli di cui alle lettere m), n), o), p), q), per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
s) Sonde geotermiche a circuito chiuso	Fino a 50 kW	sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali;
t) Impianti di accumulo elettrochimico	Fino a 10 MW	-
u) Elettrolizzatori	Fino a 10 MW	Compresi compressori e depositi

AMBIENTE – APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

<b>Tipo di impianto</b>	<b>Potenza</b>	<b>Ubicazione</b>
v) Opere connesse e infrastrutture indispensabili	-	le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.